



COMUNE DI SERRARA FONTANA
PROVINCIA DI NAPOLI
STAZIONE DI CURA SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

Ordinanza n. 34 del 11 SET. 2017

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

Art. 27 (L) (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. n° 380 del 06.06.2001, aggiornato dal D. L.vo n° 301 del 27.12.2002 e successive modifiche ed integrazioni), come modificato dall' art. 32, commi 44, 45 e 46 del D.L. n° 269 del 30.09.2003, coordinato con la legge di conversione n° 326 del 24.11.2003)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista l'ordinanza di demolizione n. 215/95 del 12/03/1995, emessa sulla scorta del verbale del Comando Polizia Municipale n. 19/LE del 25/01/1995, successivo rapporto dei CC. di Barano d'Ischia n. 109/1-1 dell'11/03/1995 e relazione tecnica prot. n. 3361 del 03/04/1995, nei confronti della Sig.ra Mattera Angela nt. a Serrara Fontana il 12/03/1954 ed ivi residente alla via 1^a traversa Ciglio n. 5 relativamente ad opere abusive rinvenute alla omonima strada di residenza e consistenti nella "Realizzazione di un manufatto di mt 16,60 x mt 6,00 circa, alto circa mt 3,50 circa, costituito da muratura di cellublock rifinito al rustico esternamente (increspatura bianca) e copertura in solaio di c.a. dotato di massetto ed asfalto con vano d'accesso lato Est e tre infissi lato Sud, addossato a terrapieno a Nord ed in parte a Est e Ovest. Prosecuzione lavori edili consistenti nell'apertura di un'ulteriore vano a Sud, nella trasformazione del vano di passaggio ad Est in finestra e nella realizzazione di un terrazzino di mq 36,52 (16,60x2,20) a Sud a mezzo di un tavellonato su muretti di altezza circa cm 50 privo di calcestruzzo di chiusura, suddivisione interna del manufatto in tre camere, cucina e 2 servizi con pareti e soffitti intonacati al grezzo (abbozzo), completi degli impianti e mancante di pavimenti, rivestimenti, infissi interni (solo controtelai) ed esterni con altezza interna di circa mt 2,90.";

Vista la relazione tecnica prot. n. 970 del 06/02/2017 effettuato al medesimo fabbricato da cui si rileva la prosecuzione dei lavori rispetto agli accertamenti posti a base del provvedimento sanzionatorio di cui al precedente capoverso e consistenti nella rifinitura e arredamento degli ambienti, ovvero l'unità immobiliare risulta abitata dal nucleo familiare della proprietaria, realizzazione di una tettoia aggettante sul lato Ovest di mt. 2,45 circa per tutta la lunghezza di mt. 16,70, alta mediamente mt.2,70 circa e la realizzazione, nello spigolo Nord-Est del fabbricato di una copertura in lamiera zincate coibentate, in parte appoggiate al terrapieno non contenuto ed in parte attaccate al fabbricato a conformare uno spazio coperto privo di qualsiasi rifinitura o chiusura con infissi dei lati aperti Sud e Ovest ed utilizzato per il deposito di materiale vario e per l'allocazione di un vano lavatrice. Detta area coperta, ove si rileva il solo massetto cementizio di calpestio quale opera muraria, presenta le dimensioni di mt. 6,20 x mt. 6,70 pari a mq. 41,54 circa ed altezza delle lamiere di mt. 3,30 circa.

Visto il verbale di sequestro del Comando Polizia Municipale – Ufficio Vigilanza Edilizia – n. 01/LE del 13/02/2017, prot. n. 1138 del 13/02/2017, emesso nei confronti della Sig.ra Mattera Angela nt. a Serrara Fontana il 12/03/1954 ed ivi residente alla via 1^a traversa Ciglio n. 16/A, e relativo a quanto descritto nella relazione tecnica prot. n. 970 del 06/02/2017;

Dato atto che le opere di cui al sequestro n. 01/LE/17 del 13/02/2017, risultano dissequestrate con verbale del Comando di Polizia Municipale prot. n. 124/VE del 24/02/2017, prot. n. 1425 del 24/02/2017 a seguito di ordinanza di non convalida del sequestro della PG e rigetto di sequestro preventivo del GIP del Tribunale di Napoli del 17/02/2017;

Vista la successiva relazione tecnica di accertamento, prot. n. 3007 del 24/04/2017 sempre alla medesima proprietà da cui si rileva la realizzazione di un massetto in cls di spessore cm 10 nella zona antistante l'abitazione, a copertura di terreno naturale, delle dimensioni di circa mt 4,00 x mt 2,00, in continuazione di area già pavimentata con cls ed utilizzata quale area parcheggio;

Visto il successivo verbale di sequestro del Comando Polizia Municipale – Ufficio Vigilanza Edilizia – n. 10/LE del 04/05/2017, prot. n. 288/VE del 04/05/2017, emesso sempre nei confronti della Sig.ra Mattera Angela nt. a Serrara Fontana il 12/03/1954 ed ivi residente alla via 1^a traversa Ciglio n. 16/A, e relativo a quanto descritto nella relazione tecnica prot. n. 300 del 24/04/2017;

Accertato che vi è stata continuazione delle opere mediante la finitura e rifinitura a fini abitativi del fabbricato oggetto di Ordinanza di demolizione n. 215/95 del 12/03/1995 e mediante la realizzazione di ulteriori opere quali tettoia, copertura in lamiera zincate etc.;

Dato atto che dette opere sono abusive in quanto realizzate in assenza del prescritto permesso a costruire e dell'Autorizzazione Paesistica di cui all'art. 146 del D. Lgs. N. 42/04, ed hanno comportato una modifica dello stato dei luoghi;

Visto l'art. 27 (L) (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. n° 380 del 6/6/2001, aggiornato con D. L.vo n° 301 del 27.12.2002), come modificato dall'art. 32, commi 44,45 e 46 del D.L. n° 269 del 30.09.2003 coordinato con la legge di conversione n° 326 del 24.11.2003;

Visto l'art 167 del D.L.vo n° 42 del 22.01.2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 06.07.2000, n. 137, in G.U. n. 45 del 24.02.2004 – Suppl. Ord. n. 28);

Vista la Legge Regionale n° 10 del 23.02.1982, pubblicata nel B.U. R. n° 17 del 01.03.1982, e le direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai comuni con Legge 01.09.1981, n° 65 (tutela dei beni ambientali);

Viste le norme del P.R.G. approvato con Decreto del Presidente della G.R.C. n. 13390 del 28.12.1984, pubblicato sul B.U.R.C. n. 24 del 29.04.1985;

Vista la Legge Regionale n° 17 del 20.03.1982 e ss. mm. e ii.;

Visto il P.T.P. dell'Isola d'Ischia approvato con D.M. dell'08.02.1999, pubblicato sulla GURI n. 94 del 23.04.1999/1985;

Rilevato che il Comune di Serrara Fontana è assoggettato a vincolo paesistico generico, giusto D.M. 12.01.1958 (Pubbl. nella G.U. n. 19 del 24.01.1958), ai sensi della Legge 29.06.1939, n. 1497, come sostituito dal D. Lgs.vo n. 490 del 29.10.1999, come sostituito dal D. Lgs.vo n. 42 del 22.01.2004, come integrato dalla L. 15.12.2004, n. 308 e ss. mm. e ii.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii.;

Ritenuto di dover ordinare la demolizione delle opere eseguite abusivamente, stante la sussistenza del pubblico interesse, anche in considerazione che i poteri sanzionatori della P.A. costituiscono attività vincolata, priva di margini di discrezionalità, così come previsto dall' art. 27 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii., nonché l'art. 167 del D. Lgs.vo 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;

INGIUNGE

Alla Sig.ra Mattera Angela nt. a Serrara Fontana il 12/03/1954 ed ivi residente alla via 1^ traversa Ciglio n. 16/A, LA DEMOLIZIONE AD HORAS, a propria cura e spese, delle opere abusivamente realizzate e di cui agli atti richiamati in premessa, con conseguente rimessione in pristino dello stato dei luoghi originario.

Il Comando P.M. è incaricato di verificare l'esecuzione della presente ordinanza che sarà notificata secondo le modalità di rito alle parti interessate e, in caso di esito negativo, redigerà verbale di inottemperanza da notificare al responsabile dell'abuso e, se diverso, anche al proprietario attuale.

NOMINA

Responsabile del procedimento il Geom. Biagio Di Meglio per i provvedimenti consequenziali.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Campania secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034, come modificata ed integrata dalla legge n. 205/00 o, in alternativa, di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica della presente.

Dalla Residenza Municipale, 31 SET. 2017,

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Alessandro Vacca



N. _____ del REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Data _____

Il Responsabile della pubblicazione

Lav. Ab. n. 02/2017